

DISPOSIZIONE N.° 47/2001 del 24 OTT. 2001

“Modifica alla Normativa per la verifica tecnica dei veicoli, ediz. 25/01/2000 - punti 4.1, 5.2, 5.3”

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura”;

Visto l'art. 131 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277 come modificato dall'art. 7 comma 1 del DPR 16 marzo 1999 n° 146;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n. 424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle Strutture Organizzative Centrali competenti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI/TC.CS.NS-verif. 1153/2001 del 18/10/01, con la quale, ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 96 del D.P.R. 753/1980 e a agli articoli 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di una disposizione riguardante le modifiche alla “Normativa per la verifica tecnica dei veicoli”, ediz. 25/01/2000, ai punti 4.1, 5.2 e 5.3.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

DELIBERA


Art. 1 La presente disposizione riporta le modifiche alla “Normativa per la verifica tecnica dei veicoli”, ediz. 25/01/2000, ai punti 4.1, 5.2 e 5.3 (Allegato 1).
L'allegato è parte integrante e costitutiva della disposizione.

Art. 2 Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per il rilascio e il mantenimento del “Certificato di Sicurezza”.

La presente disposizione è composta di n. 4 pagine

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 4 PAGINE

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Il Direttore della Direzione Tecnica
Michele Elia



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 32.980.072.121.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000



Allegato 1

47 ~~11-11-2000~~ 24 OTT. 2001
alla Disposizione n. del : Modifica alla "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" edizione 25/01/2000.

Art. 1

Il punto 4.1 della "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" edizione 25/01/2000 e relativa nota (1) sono così sostituiti:

4.1 INTERVENTI TECNICI IN ORIGINE PRIMA DELLA PARTENZA

4.1.1 I treni merci, nonché le tradotte circolanti fra stazioni, raccordi ed impianti della stessa località e/o di località diverse, che vengono immessi a circolare sulla infrastruttura ferroviaria nazionale devono essere sottoposti nella località di origine, sede di verifica, prima della partenza a:

- a) visita esterna completa di origine (Vco);
- b) prova del freno a norma della I.E.F.C.A.

4.1.2 Le due operazioni devono essere eseguite separatamente. Nel caso in cui il materiale venga approntato in ritardo rispetto all'orario di partenza, il personale dell'Impresa Ferroviaria abilitato alla verifica, potrà eccezionalmente eseguire la visita esterna completa di origine contemporaneamente alla prova del freno.

Art. 2

Il punto 5.2 della "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" edizione 25/01/2000 e relativa nota (1) sono così sostituiti:


5.2 TRENI¹ CHE PARTONO DA STAZIONI NON SEDE DI VERIFICA

5.2.1 I treni che hanno origine in stazioni o impianti non sedi di Verifica devono essere immessi a circolare sulla infrastruttura ferroviaria nazionale a cura dell'Impresa Ferroviaria responsabile del trasporto, in condizioni di sicurezza nonché secondo quanto di seguito specificato.

¹ Con la dizione "treni" si intendono tutti i treni, viaggiatori e merci, nonché le tradotte circolanti fra stazioni, raccordi ed impianti della stessa località e/o di località diverse.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 32.580.072.121.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 010080981000



5.2.2 Fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa per il personale addetto alla formazione dei treni, un agente designato dell'Impresa Ferroviaria deve accertare, in prossimità della partenza, la corretta posizione – chiusura/assicurazione/bloccaggio – di porte, sportelli, parti mobili della cassa di tutti i rotabili in composizione ai treni merci ed alle tradotte. Tale agente deve anche accertare la regolarità della segnalazione di coda. I predetti accertamenti devono essere effettuati anche ai veicoli eventualmente aggiunti nelle stazioni intermedie. L'esito della visita deve essere annotato su apposito registro delle verifiche e firmato dal personale che ha eseguito il controllo. Detto registro deve essere conservato presso l'impianto e disponibile per eventuali controlli.

5.2.3 I treni che hanno origine in stazioni o impianti non sedi di verifica, ad eccezione dei treni viaggiatori la cui visita tecnica è programmata nel rispetto del precedente punto 3, devono essere sottoposti da parte del personale dell'Impresa Ferroviaria abilitato alla Verifica a visita con le seguenti modalità:

a) materiali dei treni viaggiatori

visita esterna ridotta di origine (Vro) o visita esterna completa di transito (Vct) entro 60 Km di percorrenza dalla località di origine;

b) materiali dei treni merci

visita esterna completa di origine (Vco) o visita esterna completa di transito (Vct) entro 60 Km di percorrenza dalla località di origine.

5.2.4 I treni utilizzati in ciclo continuativo con lo stesso materiale (composizione bloccata) su itinerari privi di Posti di Verifica, per i quali non sussista la possibilità di una diversa impostazione dei relativi turni di utilizzazione del materiale devono essere sottoposti a visita con le seguenti modalità:

a) materiali dei treni viaggiatori

- ad una visita tecnica secondo quanto disposto al p. 5.2.3 comma a) alla prima relazione;
- successivamente a visita di turno (VT) con frequenza di esecuzione secondo i criteri del punto 3 della presente Normativa;

b) materiali dei treni merci

- ad una visita secondo quanto disposto al p. 5.2.2 ad ogni origine treno;
- ad una visita tecnica secondo quanto disposto al p. 5.2.3 comma b) alla prima relazione. Successivamente ad una visita esterna completa di transito (Vct) secondo i criteri del punto 4.2.2 della presente Normativa.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Lire 32.580.072.121.000 i.v.

Iscr. n. 7807/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000



Art. 3

Il punto 5.3 della "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" edizione 25/01/2000 è così sostituito:

5.3 TRENI MERCI ACCANTONATI¹

5.3.1 I materiali dei treni merci accantonati devono essere immessi a circolare sulla infrastruttura ferroviaria nazionale, a cura dell'Impresa Ferroviaria responsabile del trasporto, in condizioni di sicurezza nonché secondo quanto di seguito specificato.

5.3.2 Visita al materiale – Stazioni sede o non sede di verifica

- a) materiali accantonati per più di 48 ore:
devono essere sottoposti, in prossimità della partenza, ad una visita esterna completa di origine (Vco);
- b) materiali accantonati per meno di 48 ore che hanno subito manovre di composizione e/o scomposizione:
devono essere sottoposti, in prossimità della partenza, ad una visita esterna completa di origine (Vco);
- c) materiali accantonati più di 4 ore e meno di 48 ore che non hanno subito manovre di composizione e/o scomposizione:
devono essere espletati gli accertamenti previsti al precedente punto 5.2.2.

5.3.3 Prova del freno

In tutti i casi la prova del freno deve essere eseguita a norma della I.E.F.C.A.

¹ Per "treno merci accantonato" ai fini della presente normativa si intende il materiale di un treno merci che, partito dalla stazione di origine, viene ricoverato in una stazione intermedia del percorso e abbandonato da tutto il personale in servizio al treno stesso.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 32.980.072.121.000 i.v.
Isc. n. 7807/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008001000

